

## IL SINDACO

**PREMESSO** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; la stessa organizzazione in data 11 marzo 2020 ha qualificato come "pandemia" l'epidemia da COVID-19, in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;

**DATO ATTO** che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, identificabili nel virus CODIV-19;

**CONSIDERATO** che, in relazione al dichiarato stato di emergenza ed al successivo evolversi ed aggravarsi della situazione, sono stati adottati numerosi provvedimenti restrittivi, a carattere nazionale, regionale e locale, tesi al contenimento della diffusione del virus COVID-19, attraverso l'adozione di misure volte prioritariamente al distanziamento sociale;

### **RICHIAMATI:**

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n.13;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 23-25 Febbraio 2020, 1, 4, 8, 9, 11 e 22 Marzo 2020, 1, 10 e 26 Aprile 2020;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

**VISTO** il DPCM 26 Aprile 2020, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, lettera z), con validità estesa dal 4 al 17 Maggio 2020;
- l'articolo 10, comma 2;

**VISTE** le ordinanze le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 10.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell'08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16.03.2020, n. 10 del 23.03.2020, n. 11 del 24.03.2020, 12 e 13 del 25.03.2020, 14, 15 e 16 del 3.04.2020, 17 del 4.04.2020, 18 del 7.04.2020, 19 del 13.04.2020 e 20 del 2.05.2020;

**CONSIDERATO** pertanto che nello stato attuale della gestione dell'emergenza epidemiologica in atto è consentita la vendita di generi alimentari nell'ambito dei mercati;

**RITENUTO** pertanto opportuno disciplinare lo svolgimento del Mercato settimanale, limitatamente al settore alimentare, sino alla riapertura di tutte le attività di vendita al dettaglio conseguente al superamento dell'attuale fase della gestione emergenziale in atto, imponendo, per ragioni di sicurezza, il distanziamento delle singole attività, ovvero prevedendo l'assegnazione in loco di stalli anche differenti dai consuetudinari in modo da garantire tra ogni esercente la presenza di uno stallone vuoto;

**VISTO** l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112 in materia di interventi d'urgenza;

**VISTO** l'articolo 50, commi 4 e 5 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n.267 del 18 Agosto 2000, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale n.5/2006 e successive modificazioni, recante la disciplina generale delle attività commerciali;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

## ORDINA

**con decorrenza immediata e sino al 17 Maggio 2020**, salvo proroghe esplicitate:

1. il Mercato del venerdì ubicato nel viale Gramsci sarà aperto limitatamente alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, come previsto dalle attuali disposizioni nazionali legate al contenimento della diffusione del virus Covid-19;

2. i banchi di vendita del Mercato dovranno essere distanziati tra loro e non potranno essere garantite le assegnazioni consuetudinarie degli spazi di posteggio; la Polizia Locale curerà la distribuzione dei banchi di vendita in tutti gli stalli a disposizione al fine di garantire il

distanziamento sociale degli operatori e degli avventori, garantendo in ogni caso la presenza di uno stallo vuoto tra un esercizio e l'altro;

3. l'esercizio delle attività all'interno del Mercato è consentito esclusivamente col rispetto delle misure igienico-sanitarie esplicitamente prescritte dall'allegato 5 al DPCM 26 Aprile 2020;

4. è fatto obbligo a chiunque si rechi al Mercato di indossare idonea mascherina e guanti monouso, che devono essere mantenuti per l'intero periodo di permanenza nel Mercato stesso e di rispettare in ogni caso la distanza interpersonale di almeno un metro;

5. è fatto inoltre divieto agli avventori di toccare la merce esposta nelle attività del Mercato, anche se muniti di guanti.

### **AVVERTE**

che la violazione di quanto disposto dal presente provvedimento, se ed in quanto non già assoggettabile alle sanzioni previste per la violazione delle specifiche disposizioni richiamate nella parte motiva, comporta per il trasgressore l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo n.267/2000, ed ogni altra conseguenza di legge;

### **DEMANDA**

alla Forza Pubblica e all'Ufficio di Polizia Locale il controllo sul rispetto della presente Ordinanza; è comunque fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, pena le sanzioni sopra richiamate;

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al Prefetto entro 30 giorni, ovvero
- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 giorni, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Ussana, del presente provvedimento.

S'invia copia della presente a:

Alla Prefettura	Cagliari
Alla Questura	Cagliari
Alla Stazione Carabinieri	Monastir
All'ufficio Polizia Locale	Sede
All'Area Tecnica Comunale	Sede
All'Albo Pretorio on line	Sede

Ussana, 6 maggio 2020

**IL SINDACO**  
**Rag. Emidio Contini**